

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

113° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619-B) (D'iniziativa dei senatori Sica ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1503, 1505, 1510
BOLDRINI	1509
COPPOLA	1506, 1508
FILETTI	1505, 1506
LICINI, relatore alla Commissione	1504, 1506
MAROTTA	1508
SICA	1506

L I S I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », (1619-B), di iniziativa dei senatori Sica ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », d'iniziativa dei senatori Sica, Barra, Manente Comu-

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

nale e Leggieri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Licini di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

L I C I N I, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo il resoconto della discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, debbo dire sinceramente che non ne ho ricavato molto, forse per la sinteticità delle espressioni usate o forse anche per una mancanza di motivazioni. In sostanza, nella critica che viene mossa al testo approvato dal Senato si dice soltanto che la sostituzione dell'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si presta a possibilità di diversa interpretazione. Il rappresentante del Governo ha fatto rilevare come le critiche potessero ritenersi non pertinenti, ma in una successiva seduta si è pervenuti ad una nuova formulazione dei due articoli del provvedimento.

A questo punto, sarà necessario un raffronto tra le due formulazioni. Nel testo approvato dal Senato vi era il richiamo alla prudente valutazione da parte del notaio di qualunque elemento atto a fondare ragionevolmente il suo convincimento in merito all'accertamento dell'identità personale delle parti; nel testo approvato dalla Camera vi è una formulazione più sintetica, forse più elegante, ma che fa scomparire il richiamo alla prudente valutazione e al ragionevole convincimento. Troviamo una dizione in definitiva molto succinta, secondo la quale il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti valutando, anche al momento dell'attestazione (qui siamo nell'ambito della vecchia normativa), tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento. A tale fine il notaio (ma qui torniamo alla dizione precedente) può avvalersi dell'opera di due fidejacenti da lui conosciuti, i quali possono essere i testimoni.

La formulazione adottata dalla Camera può sembrare sotto un certo aspetto più ampia e sotto altri aspetti più restrittiva rispetto al testo approvato dal Senato; ma

in sè e per sè non mi pare che essa modifichi la sostanza. La sostanza era una ed una rimane anche nel testo approvato dalla Camera; perchè si trattava di vedere se potesse o meno rimanere in piedi la norma, così com'è presente nella legge del 1913, la quale testualmente dice che il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

La tesi sostenuta era che quella norma avesse una sua logica nell'epoca in cui c'era la possibilità per il notaio di avere la diretta personale conoscenza dei contraenti; e che detta norma fosse divenuta invece vessatoria, o comunque di impossibile applicazione, nel sistema economico odierno, in cui vi è una possibilità di movimento, diremo, dei contraenti, tale da rendere più difficile che il notaio possa avere la diretta personale conoscenza dei soggetti e tale da farne scaturire, di conseguenza, una forma di responsabilità obiettiva.

In funzione di ciò si era spostata l'attenzione dalla personale conoscenza all'obbligo dell'accertamento; e da questo punto di vista risulta valida sia la proposta del Senato che quella della Camera. A tale impostazione si contrappone la tesi secondo la quale verrebbe meno l'affidamento che con lo articolo 49 era accordato all'atto, una volta che il notaio avesse dichiarato di essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

Ora, non nego che forse — come è detto in qualche appunto del collega Cifarelli — la personale responsabilità del notaio, così come prevista dall'articolo 49, desse una caratterizzazione particolare all'atto pubblico e fosse quasi un elemento determinante della funzione del notaio. Però, qualora si volesse sostenere questa tesi e si volesse mantenere la formulazione attuale dell'articolo 49 — il che significherebbe, in pratica, rinunciare al disegno di legge di cui stiamo discutendo o spostarlo al solo campo dell'autenticazione delle firme — si verrebbe a perdere di vista la realtà sociale in cui si muove il provvedimento stesso; perchè dire che il notaio fa la dichiarazione della personale conoscenza delle parti, quan-

do sappiamo che oggi egli è nell'impossibilità di farla, significa chiudere gli occhi di fronte alla realtà e quindi accontentarsi di una forma pacificamente fasulla, oppure rendere normale quel sistema che già è previsto nell'articolo 49, cioè dei fidefacenti, riversando quindi la responsabilità su due persone che si prestano al gioco.

A questo punto, allora, o si affronta il problema e si dice che la norma di cui all'articolo 49 è superata dalla nuova situazione socio-economica, per cui si accoglie la proposta del Senato o quella pervenuta dalla Camera; o, altrimenti, si mantiene l'articolo 49 così com'è e si lascia perdere il resto. Infatti parlare di modifiche spostandole nel campo dell'autenticazione delle scritture private, significa perseguire un obiettivo diverso da quello che si voleva raggiungere con il disegno di legge.

Non dimentichiamo che se vige l'articolo 49 nella sua attuale formulazione, riguardo alla certezza personale del notaio sulla identità delle parti, oggi è anche in vigore l'articolo 2703 del codice civile sulla autenticazione delle firme, dove non si parla più di certezza personale, ma di accertamento. Ed è anche vero che, almeno quantitativamente, degli atti notarili è forse superiore la parte degli atti privati che non quella degli atti pubblici. Per cui, non è che si fosse andati, con questa normativa, in un campo completamente nuovo, ma si è inteso rendere attuale ciò che prima era ammesso per un certo settore molto ampio di atti, togliendo di mezzo quello che, almeno dal nostro punto di vista, era un anacronismo non più valido nel mutamento socio-economico che si è verificato nel nostro paese.

Detto questo, poichè mi sembra che la scelta di fondo debba essere fatta, potrò aggiungere che quelle proposte tendono a spostare la proposta del Senato nel campo dell'autenticazione delle scritture private mutando la sostanza del disegno di legge, riferendola alla sola fattispecie prevista dall'articolo 2703 e non anche a quella dello articolo 49 sugli atti pubblici. Infine non mi resta che suggerire una scelta di fondo ristretta alla normativa così come viene pro-

posta, riservandomi di intervenire ulteriormente sugli emendamenti che fossero presentati.

P R E S I D E N T E. Ringrazio l'onorevole relatore della sua puntuale relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho esaminato la nuova edizione che ci ha trasmesso la Camera in ordine alle modifiche che si prospettano agli articoli 49 e 51 della legge n. 89 del 1913 e devo dire, in verità, che le modifiche da essa suggerite non mi sembra che innovino profondamente rispetto al testo in precedenza da noi approvato, perchè i principi che si intendono riportare sono quelli stessi che abbiamo prospettato noi, vale a dire l'obbligo per il notaio di accertarsi personalmente della identità delle parti, nonchè le modalità di tale accertamento.

La Camera, fermo restando il principio per il quale il notaio deve accertarsi della identità personale, prevede una facoltà del notaio in ordine al *modus* di accertarsi e dice che, anche se il notaio non sia personalmente a conoscenza dell'identità della persona, all'atto dell'attestazione può accertarsi di tale identità valutando determinate circostanze e tenendo conto di tutti i mezzi e degli elementi utili, atti alla formazione del suo convincimento. Tuttavia a me pare che è la stessa cosa che noi abbiamo detto; anzi, vi è un'attenuazione, direi, in quello che ha voluto dire la Camera, perchè qui si prescinde dalla cura, dalla prudenza che il notaio dovrebbe adottare prima di procedere all'identificazione e quindi all'attestazione. Il problema, però, potrebbe essere un altro, quello cioè dell'opportunità di confermare la dizione in atto usata dall'articolo 49 della legge n. 89 del 1913 apportando unicamente delle aggiunte, nel senso che si dovrebbe distinguere tra l'accertamento dell'identità della persona, tosto che il notaio è chiamato a redigere un atto pubblico, dalla circostanza che il notaio sia chiamato soltanto ad autenticare delle firme. È più importante ed ha certamente maggiore rilevanza la stipula

di un atto pubblico rispetto all'autenticazione delle firme, che avviene in una maniera, direi, meno impegnativa e che comporta un'attività molto più frequente da parte del notaio.

All'uopo mi sembra opportuno presentare un emendamento all'articolo 1, che propone l'aggiunta di due commi al testo di legge ora vigente. Secondo tale emendamento rimarrebbe fermo l'obbligo del notaio per tutti gli atti, mentre, per quanto riguarda la autenticazione delle scritture private, si suggerisce che il notaio possa accertare l'identità personale del sottoscrittore anche valutando, al momento stesso dell'autenticazione, tutti gli elementi e i mezzi utili alla formazione del suo convincimento. Nell'altro comma aggiuntivo, poi, si stabilisce che la sottoscrizione della scrittura privata da farsi dinanzi al notaio deve essere ripetuta dal firmatario dopo la dichiarazione notarile di autenticazione e prima della firma del notaio. E questo perchè a volte potrebbe accadere — e avviene nella prassi — che una dichiarazione viene sottoscritta anche nell'assenza del notaio...

C O P P O L A . Ed è un falso.

F I L E T T I . Ed è un falso, ma la nostra esperienza ci dice che in molti studi notarili si opera in maniera siffatta. È prudente, quindi, prevedere che la sottoscrizione venga ripetuta alla presenza del notaio.

L I C I N I , *relatore alla Commissione*. La differenza sarà questa: che adesso lo fanno una sola volta; domani faranno il calcolo delle righe che occorrono per la formula e faranno mettere l'altra firma.

F I L E T T I . Per quanto concerne l'articolo 2, che prevede una modifica del n. 4 dell'articolo 51 della legge n. 89 (relativo ai requisiti che deve contenere l'atto, e tra questi, al n. 4 è previsto la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti), la soluzione adottata dal Senato, che sostituiva la precedente dizione del n. 4

dell'articolo 51, era la seguente: « 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49 ». Anche a tale proposito la Camera ha ritenuto opportuno modificare, ma a me sembra che anche in questo caso si tratta di una modifica di carattere formale, atteso che si dice: « 4) la dichiarazione dell'accertamento dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49, oltre alla attestazione resa dai fidefacienti nell'ipotesi di loro intervento ». È ovvio che, se partecipano i fidefacienti, si deve farne menzione nella dichiarazione di accertamento dell'identità personale.

Anche per questo articolo, quindi, presento un emendamento con il quale chiedo che il n. 4 dell'articolo 51 della legge del 1913 sia sostituito dal seguente: « 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale o dell'accertamento fattone a norma dell'articolo 49 ».

Desidero proporre, infine, una modifica all'articolo 72 della legge citata, e particolarmente al primo comma di tale articolo, che stabilisce che l'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private e in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando occorrono, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del comune e del luogo in cui la sottoscrizione avviene. Praticamente, propongo di aggiungere che venga indicato il comune e il luogo in cui avviene la sottoscrizione, invece del solo luogo, così come attualmente previsto.

S I C A . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione porta come primo firmatario il mio nome per cui, nel momento in cui discutiamo questo provvedimento, ritengo che sia opportuno risalire un po' a quella che fu l'intenzione dei proponenti il provvedimento stesso, che si ricava espressamente dal suo titolo, cioè la modifica degli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del

notariato e degli archivi notarili. Non si fa riferimento, nè si è voluto fare riferimento, a quello che è il regime dell'autenticazione delle scritture private, in quanto si è ritenuto che si dovesse preliminarmente procedere alla disciplina dell'accertamento e della certezza dell'identità delle parti da parte del notaio.

Questo perchè, per una giurisprudenza ormai consolidata, si è registrato un atteggiamento nei confronti della classe notarile piuttosto rigido, nel senso che il notaio dovesse essere preliminarmente certo dell'identità delle parti; non potesse, cioè, raggiungere la certezza di questa identità al momento in cui riceveva l'atto pubblico. Una serie di sentenze hanno confermato questo assunto della giurisprudenza, dichiarando che la certezza delle parti dovesse essere un fatto pregresso e non un fatto coevo alla stipula dell'atto.

Quando fu steso il disegno di legge nel suo testo originario, tenni a precisare che il notaio doveva preventivamente accertarsi che l'identità delle parti fosse a lui personalmente nota; cioè che comunque la funzione del notaio non dovesse limitarsi ad un mero accertamento dell'identità delle parti, perchè questo avrebbe implicato una *de-minutio capitis* per il notaio; una diminuzione di quella che è la sua funzione altamente qualificata. Non vorrei qui assumere l'atteggiamento del *Cicero pro domo sua*, di colui che è venuto qui a difendere se stesso; spero che i colleghi Coppola e Attaguile vorranno confermare quanto io dico, cioè che non può sminuirsi la funzione del notaio relegandola nei limiti di una mera raccolta di dati. D'altronde anche nel testo del disegno di legge, quando si diceva che il notaio poteva avvalersi di un documento di identità per raggiungere la certezza dell'identità delle parti, lo si diceva soltanto come fatto subordinato e accessorio, non come fatto principale, restando come fatto precipuo che il notaio dovesse essere certo della identità delle parti e che, comunque, dovesse essere menzionata nell'atto la dichiarazione della certezza della identità o del mezzo con cui questa certezza era stata raggiunta da parte del notaio.

Il testo approvato in precedenza dal Senato ha modificato notevolmente il testo originario, aggiungendo « la prudente valutazione di qualunque elemento atto a fondare ragionevolmente il suo convincimento ». Anche in questo caso era rimesso, in effetti, al notaio il valutare qualsiasi elemento che potesse essere utile a formare il suo convincimento, ma restando sempre come fatto determinante che il convincimento del notaio era quello che determinava poi la dichiarazione di certezza della identità delle parti.

La Camera dei deputati ha modificato, non soltanto formalmente, la *ratio* del disegno di legge in esame. Nell'articolo 1, approvato dall'altro ramo del Parlamento, si afferma infatti che il notaio deve accertarsi della identità personale delle parti valutando, anche al momento dell'attestazione, tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento. All'articolo 2 si stabilisce, inoltre, che il notaio deve inserire nell'atto « la dichiarazione dell'accertamento della identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49 », e non invece « la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti ». Penso che sia preferibile il testo approvato dal Senato, perchè conferma il principio, a cui si era ispirato il legislatore del 1913 ed i proponenti del disegno di legge n. 1619, della funzione di certificazione che ha il notaio. Noi notai, d'altra parte, siamo preoccupati per una serie di procedimenti penali in corso nei confronti di alcuni colleghi, perchè dalla magistratura si è applicato rigidamente il principio della conoscenza pregressa da parte del notaio, ciò perchè allo stato non vi è la possibilità per il notaio di raggiungere, al momento della stipula dell'atto, questa certezza mediante qualsiasi mezzo utile a formare il suo convincimento, anche tramite l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità.

Quando si discusse il provvedimento in Senato, si disse che i rapporti sociali erano diventati molto intensi e non era pertanto possibile limitarsi alla conoscenza personale. Si ritenne fosse giusto dare al pubblico

2^a COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

ufficiale la possibilità di avvalersi di altri mezzi.

Ritengo che, nonostante le lacune che presenta il nuovo testo del disegno di legge, non sia opportuno prolungare l'esame di un provvedimento che tende soprattutto a sanare alcune situazioni verificatesi. Non penso, pertanto, che si possa accettare la proposta di disciplinare con questo stesso disegno di legge l'articolo 72 della legge notarile, riguardante l'autenticazione delle firme apposte alle scritture private. Mi riservo di intervenire in sede d'esame dei singoli emendamenti per chiarire che la funzione del notaio non può essere integrata dal privato che interviene nell'atto e di cui il notaio deve accertare, come pubblico ufficiale, l'autenticità della sottoscrizione apposta e non già il contenuto della dichiarazione.

Per questi motivi e benchè il testo della Camera risulti sostanzialmente peggiorativo rispetto al testo approvato dal Senato, ritengo che esso sia meritevole di una sollecita approvazione.

M A R O T T A. Mi sembra che il testo della Camera si addica di più al pensiero espresso nel disegno di legge presentato dal senatore Sica. Nella relazione, infatti, vi sono punti che non sono stati trascurati dall'altro ramo del Parlamento. Desidero far presente che il provvedimento in esame è stato approvato dal Senato il 13 marzo 1975; la Camera ce lo ha trasmesso dopo ben otto mesi. Qualora lo si modifichi ulteriormente, non so quando si potrà arrivare ad una approvazione del disegno di legge. Per questa ragione mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati e aderisco al punto di vista del collega Sica, che certamente conosce la materia meglio di me e che giustamente si preoccupa per i processi in atto contro alcuni notai.

La mia dichiarazione di voto, che può valere anche in sede d'esame degli emendamenti, è la seguente: il disegno di legge, nel testo emendato dalla Commissione giustizia della Camera, sembra ben rispondere alle effettive esigenze già messe in luce dal-

la relazione che accompagna il disegno di legge n. 1619, approvato da questa Commissione nella seduta del 13 marzo 1975.

Il testo contempera la esigenza della tutela del diritto dei terzi con la avvertita necessità di una maggiore aderenza alla realtà dei moderni rapporti sociali.

Secondo il nuovo precetto legislativo il notaio dovrà svolgere tutta l'attività che egli ritiene opportuna, valutando ogni mezzo, ogni circostanza ed ogni elemento che nella fattispecie concreta che a lui si presenta (e nella fattispecie astratta adombrata dalla legge del 1913) può guidarlo nell'accertamento della identità personale delle parti.

La norma, mentre da una parte pienamente salvaguarda la insostituibile funzione notarile, ha dall'altra il notevole pregio di iniziare quello svecchiamento della legge notarile che risale al 1913 e per il quale sarà ben necessario addivenire ad una organica riforma.

Ritengo pertanto opportuno approvare rapidamente il disegno di legge.

C O P P O L A. Ritengo, con tutto il rispetto per i notai, che su questo disegno di legge si stia indugiando abbastanza. Il provvedimento non merita, secondo me, tutto questo approfondimento: la discussione si è svolta prima in sede referente e poi in sede deliberante, con la partecipazione di quasi tutti i colleghi. Alla Camera, come risulta dal resoconto sommario, si è avuta la partecipazione del Governo; sono stati poi presentati, discussi e ritirati degli emendamenti.

Il punto fondamentale è questo: è ribadito ancora una volta il concetto della responsabilità dei notai. Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti senza nessuna attenuazione di questo suo obbligo, eliminando però la finzione dell'obbligo della certezza di tale identità prima della stipula dell'atto. Occorre consentire al notaio di raggiungere, attraverso elementi utili, il suo convincimento anche al momento della stipula dell'atto. Ciò riguarda l'articolo 49 del-

la legge 16 febbraio 1913. Si ha però, come conseguenza, la modifica dell'articolo 51, perchè il notaio, in alcuni casi, deve fare menzione degli adempimenti eseguiti.

Gli emendamenti si devono riferire specificamente a quello che ha deliberato l'altro ramo del Parlamento; non possiamo discutere di tutto lo scibile notarile. Il Parlamento si è occupato dell'ordinamento notarile anche nella quinta legislatura: si stava per arrivare al varo del provvedimento, ed alcune acquisizioni furono date per certe. Il problema delle scritture private autenticate è distinto da quello ora in discussione e meriterebbe un approfondimento più complesso. Questo minuscolo stralcio mira proprio a riprendere le acquisizioni raggiunte durante la quinta legislatura nell'altro ramo del Parlamento, fermo restando il principio della responsabilità dei notai.

Il testo della Camera rispecchia l'esigenza principale tenuta presente dalla precedente discussione svoltasi al Senato; mi auguro, pertanto, che venga approvato dalla Commissione.

B O L D R I N I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo si debbano prendere in considerazione alcune osservazioni fatte dall'onorevole Marotta per riflettere un momento sul voto favorevole al disegno di legge, sia per ragioni di metodo che di merito. Non credo si tratti di una leggina innocua: secondo me, con questo provvedimento si incrina la stessa funzione della professione notarile. Una volta approvato il disegno di legge, non penso infatti che vi sia più una ragione di essere per la funzione pubblica esercitata dal notaio. Potrebbe infatti essere esercitata, come succede in America, da un droghiere, da un farmacista, da un qualsiasi cittadino probato che acquisti il sigillo dallo Stato e che, dopo aver valutato attentamente l'attività che gli viene dimostrata, ne dà un attestato di pubblicità. È evidente che quando si fanno delle leggine stralcio in rapporto a leggi professionali, si incorre in disattenzioni. L'accertamento dell'identità delle parti stabilito dall'articolo

49 della legge del 1913 non ha impedito che i criminali appartenenti alle brigate rosse riuscissero a presentarsi davanti a dei notai e ad intestare a nomi fittizi immobili in varie parti d'Italia. Questa norma è stata incrinata da una prassi che ha portato ad una modificazione non voluta dalla legge. Penso che i notai responsabili dovrebbero essere sottoposti a procedimenti disciplinari, se non addirittura penali. La considerazione che nel 1913 l'economia era prevalentemente agricola mentre oggi si vive in un'età industriale, non ha alcun riferimento di fatto alla situazione. Anzi, si peggiora una situazione che vigeva in passato, con una certa leggerezza. Oggi è indispensabile sottoporre il notaio ad una maggiore disciplina; non si può consentire che attraverso il provvedimento in esame si diminuisca la responsabilità del notaio. Altrimenti si finirebbe col mettere il sigillo dello Stato ad una serie di attività criminali già diffuse nel nostro paese. Con l'innovazione proposta e votata dal mio Gruppo in Senato, ed anche probabilmente alla Camera, nessun notaio potrà essere giudicato per falso in atto pubblico.

E quando diciamo che la funzione del notaio è soprattutto quella di dare certezza agli atti, se partiamo dal presupposto che nessun notaio potrà essere imputato di falso in atto pubblico per il fatto di limitare la sua attività a una mera valutazione degli elementi utili alla formazione del suo convincimento, io credo che sia necessario da parte nostra un attimo di riflessione prima di mandare avanti il disegno di legge; soprattutto perchè, alleggerendo la responsabilità del notaio, noi rendiamo certamente un cattivo servizio alla professione notarile. Infatti, una volta approvata la norma in esame, potremo dire che la professione di notaio potrà essere esercitata da chiunque.

L'esercizio del notariato vige ancora in alcuni paesi dell'Europa. Dirò che nella Repubblica di San Marino l'attività notarile viene esercitata da tutti gli avvocati. In America non esiste affatto, perchè qualsiasi pubblico ufficiale il cui partito abbia vinto le elezioni acquista il sigillo per apporre il tim-

2ª COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

bro a certificazione della identità delle parti. Quindi, ripeto, faremmo male se dovessimo approvare questo disegno di legge che è produttivo di enormi danni.

P R E S I D E N T E . Data l'ora, dovendo la Commissione discutere insieme alla Commissione sanità il provvedimento concernente la disciplina degli stupefacenti, se non si fanno osservazioni, il seguito della

discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. GIULIO GRAZIANI